

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa per il 1990 il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di panelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto<sup>1</sup> di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, i panelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di panelli; che, tuttavia, è opportuno fare riferimento all'anno civile; che il massimale indicativo si basa su siffatto bilancio;

considerando che, per fissare il massimale indicativo succitato conformemente al suddetto articolo 251 dell'atto di adesione, occorre rispettare una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, affinché l'apertura del mercato dello Stato membro in questione avvenga in modo armonioso e graduale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di panelli dei codici NC ex 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, esclusi i codici NC ex 2306 90 11 e 2306 90 19, provenienti dagli altri Stati membri è fissato per il 1990 a 275 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*